

**Avv. Angelo Coppola**

Via Guglielmo Marconi, 3  
80036 – Palma Campania (Na)  
Tel & Fax 0815106156 - 3475223644

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO**

**IN SEDE GIURISDIZIONALE**

**ROMA**

**Ricorso in Appello**

con richiesta di notificazione  
per pubblici proclami ex art. 41 e 52 c.p.a

**Per:**

1. ABBATE Agata, nata il 20/04/1975 a San Paolo Bel Sito (BBTGTA75D60073Q);
2. ABBRUZZESE Claudia, nata il 23/03/1982 a Napoli (BBRCLD82C63F839B);
3. ABBRUZZESE Lina, nata il 29/01/1975 a S. Giuseppe Ves.no (Na) (BBRLNI75A69H931Z);
4. ALFANO Carmine, nato il 24/03/1961 a Siano (Sa) (LFNCMN61C24I720S);
5. ALFIERI Carolina, nata il 2/2/1964 a S. Giuseppe Ves.no (Na) (LFRCLN64B42H931R);
6. ALFIERI Marisa, nata il 15/01/1962 a Piazzola di Nola (LFRMRS62A45F924X);
7. ALLOCCA Filomena, nata il 07/06/1976 a S.Paolo Bel Sito (Na) (LLCFMN76H47I073K);
8. ALLOCCA Miriam, nata il 7/12/1980 a Caserta (LLCMRM80T47B963L);
9. ALLOCCA Anna, nata il 15/06/1974 a S. Giuseppe Ves.no (Na) (LLCNA74H55H931K)
10. ALTERIO Marianna nata il 16/07/1981 a Nola (LTRMNN81L56F924B)
11. AMATO Patrizia nata il 05/05/1960 a Napoli (MTAPRZ60E45F839T)
12. ANGARELLA Annunziata nata il 01/05/1974 a S.M.C. Vetere (NGRNNZ74E41I234V)
13. ANGRISANI Rosa nata il 23/06/1968 a Pollena Trocchia (NGRRSO68H63G795T)
14. ANNUNZIATA Maria nata il 12/04/1977 a C/mmare di Stabia (NNNMRA77D52C129S)
15. ANNUNZIATA Immacolata nata il 22/04/1966 a Ottaviano (NNNMCL66D62G190G)
16. ANTROPOLI Filomena nata il 07/11/1975 a Capua (NTRFMN75S47B715O)
17. AQUINO Luisa nata il 02/03/1982 a Pompei (QNALSU82C42G813B)
18. ARTICOLARE Maddalena nata il 17/11/1977 a Napoli (RTCMDL77S57F839M)
19. AURILIO Oriana nata il 31/07/1983 a Capua (RLARNO83L71B715G)
20. BASILE Anna nata il 28/01/1973 a Nocera Inferiore (BSLNNA73A68F912D)
21. BATTAGLIA Angela nata il 22/08/1981 a Torre del Greco (BTTNGL81M62L259H)
22. BATTIMO Antonietta nata il 26/06/1968 a Volla (BTTNNT68H66M115Q)
23. BISACCIO Rosa nata il 16/02/1984 a Torre del Greco (BSCRSO84B56L259V)
25. BITETTI Antonella nata il 15/11/1974 a Mainz (BTTNNL74S55Z112D)
26. BOCCIA Daniela nata il 01/08/1973 a Ottaviano (BCCDNL73M41G190V)
27. BONACCIO Giovanna nata il 16/06/1969 a Capua (BNCGNN69H56B715U)
28. BONAVIDA Filomena nata il 25/09/1976 a Ottaviano (BNVFMN76P65G190Q)
29. BORRELLI Gaetana nata il 17/08/1965 a Napoli (BRRGTN65M57F839K)
30. BORRELLI Lucia nata il 07/06/1970 a Capua (BRRLCU70H47B715S)
31. BRIZIO Immacolata nata il 12/07/1964 a Pompei (BRZMCL64L52G813E)
32. BRUNO Sonia nata il 21/09/1977 a Ottaviano (BRNSNO77P61G190I)
33. BUGLIONE Anna nata il 26/08/1960 a Napoli (BGLNNA60M66F839P)
34. CALIENDO Marilena nata il 13/10/1972 a S. Giuseppe Ves.no (CLNMLN72R53H931F)
35. CAMMARDELLA Maria Antonietta nata il 16/06/1971 a Napoli (CMMMNT71H56G793Y)
36. CARETTI Angela Raffaella nata il 19/05/1979 a S. M.C.Vetere (CRTNLR76E59I234X)

37. CAROTENUTO Carmela nata il 24/04/1956 a S. Giuseppe Ves.no (CRTCML56D64H931J)
38. CARRELLA Cristina nata il 07/04/1982 a Avellino (CRRCT82D47A509Q)
39. CARRESE Carmela nata il 05/05/1967 a Limatola (CRRCL67E45E589Z)
40. CARULLO Maria Grazia nata il 27/06/1979 a Maddaloni (CRLMGR79H67E791K)
41. CARUSONE Pasqualina nata il 01/12/1964 a LIONE (CRSPQL64T41Z110A)
42. CASTIGLIA Anna nata il 16/07/1980 a S. Giuseppe Ves.no (CSTNNA80L56H931O)
43. CATAPANO Clara nata il 16/07/1970 a S. Gennaro Ves.no (CTPCLR70L56H860U)
44. CECCARELLI Marcella nata il 25/05/1979 a Terracina (CCCMCL79E65L120E)
45. CEFARIELLO Marianna nata il 20/09/1975 a Torre del Greco (CFRMNN75P60L259H)
46. CENNAME Antonella nata il 19/12/1975 a Napoli (CNNNNL75T59F839K)
47. CILENTO Amalia nata il 21/10/1977 a Capua (CLNMLA77R61B715S)
48. CINOTTI Rosa nata il 20/07/1969 a Caserta (CNTRSO69L60B963P)
49. CIRIGLIO Antimina nata il 27/01/1976 a Napoli (CRGNMN76A67F839U)
50. CIRILLO Pasquale nato il 19/06/1966 a Pompei (CRLPQL66H19G813V)
51. CIVITILLO Maria Filomena nata il 19/01/1971 a Alvignano (CVTMFL71A59A243H)
52. COPPOLA Anna Patrizia nata il 08/08/1964 a Ercolano (CPPNPT64M48H243L)
53. COPPOLA Maria nata il 06/04/1972 a S. Giuseppe Ves.no (CPPMRA72D46H931P)
54. COPPOLA Monica nata il 09/01/1979 S. Giuseppe Ves.no (CPPMNC79A49H931K)
55. COSTAGLIOLA Maria Rosa nata il 08/05/1962 a Pozzuoli (CSTMRS62E48G964K)
56. COVONE Raffaella nata il 21/08/1969 a Pomigliano D' Arco (CVNRFL69M61G812K)
57. CRESCENZO Rosalia nata il 24/09/1974 a S. Giuseppe Ves.no (CRSRSL74P64H931O)
58. D'ALESSIO Elsa nata il 14/05/1975 a Zurigo (DLSLSE75E54Z133H)
59. D'ANGELO Alfonso nato il 21/03/1972 a Napoli (DNGLNS72C21F839C)
60. D'ALESSANDRO Maria nata il 13/01/1981 a Napoli (DLSMRA81A53F839B)
61. D'ANIELLO Mariarosaria nata il 26/12/1982 a Pompei (DNCMRS82T66G813V)
62. D'AURIA Carmela nata il 18/07/1967 a S. Anastasia (DRACML67L58I262A)
63. D'AVINO Raffaella nata il 28/02/1968 a Pomigliano D' Arco (DVNRFL68B68G812M)
64. DE GENNARO Fabiana nata il 12/10/1977 a Capua (DGNFBN77R52B715V)
65. DE MARTINO Maria Cristina nata il 10/03/1982 a Pompei (DMRMCR82C50G813W)
66. DE MASE Maria Teresa nata il 21/04/1979 a Maddaloni (DMSMTR79D61E791N)
67. DE SIMONE Elena nata il 13/08/1965 a Napoli (DSMLNE65M53F839U)
68. DE SIMONE Rita nata il 15/05/1972 a S. Anastasia (DSMRTI72E55I262W)
69. DEL GAUDIO Maria Carmela nata il 24/03/1979 a Nola (DLGMCR79C64F924F)
70. DI BENEDETTO Massimo nato il 25/01/1976 a Cancelli A. (DBNMSM76A15B581V)
71. DI DIO Catia nata il 28/11/1970 a Benevento (DDICTA70S68A783B)
72. DI LAURO Vincenza nata il 30/09/1963 a Pignataro Maggiore (DLRVCN63P70G661R)
73. DI SOMMA Giovanna nata il 25/05/1976 a Napoli (DSMGNN76E65F839Z)
74. DI SOMMA Maddalena nata il 07/09/1982 a Cercola (DSMMDL82P47C495V)
75. DIANA Emma nata il 08/12/1973 a Caserta (DNIMME73T48B963J)
76. D'URZO Rosa nata il 25/03/1966 a Torre del Greco (DRZRSO66C65L259V)
77. ESPOSITO Mauro Massimo nato il 20/02/1963 a Moschiano (SPSMMS63B28F762D)
78. ESPOSITO Annalisa nata il 23/10/1982 ad Avellino (SPSNLS82R63A509U)
79. ESPOSITO Carmen nata il 06/07/1981 a Cava de' Tirreni (SPSCMN81L46C361A)
80. ESPOSITO Giuseppina nata il 08/02/1966 a Marigliano (SPSGPP66B48E955U)
81. ESPOSITO Tommasina nata il 05/07/1964 a Somma Vesuviana (SPSTMS64L45I820I)
82. FALACE Marianna nata il 07/11/1981 a Caserta (FLCMNN81S47B963G)
83. FALANGA Gabriella nata il 19/08/1980 a Napoli (FLNGRL80M59F839Y)
84. FASOLINO Luisa nata il 18/08/1968 a Nocera Inferiore (FLLSU68M58F912T)
85. FERILLO Annarita nata il 22/09/1971 a Caserta (FRLNRT71P62B963L)
86. FRAGLIASSO Maria Immacolata nata il 01/06/1967 a Napoli (FRGMMM67H41F839W)
87. FRANZESE Speranza nata il 16/09/1979 a Ottaviano (FRNSRN79P56G190Y)
88. FUNARO Giuseppina nata il 19/01/1981 a Caserta (FNRGPP81A59B963K)

89. GALIZIA Vincenzo nato il 08/05/1968 a Napoli (GLZVCN68E08F839F)
90. GALLO Angela Maria nata il 25/04/1979 ad Avellino (GLLNLM79D65A509P)
91. GALLO Bianca nata il 30/08/1977 ad Avellino (GLLBNC77M70A509H)
92. GIACOBONE Rosa nata il 25/05/1978 a Capua (GCBRSO78E65B715P)
93. GIAQUINTO Anna nata il 30/06/1963 a OTTAVIANO (GQNNNA63H70G190N)
94. GISONDI Maria nata il 11/11/1968 a Berna (GSNMRA68S51Z133S)
95. GIULIANO Massimiliano nato il 09/02/1983 a Capua (GLNMSM83B09B715B)
96. GRAGNANIELLO Flavia nata il 03/09/1964 a Napoli (GRGFLV64P43F839C)
97. GRASSO Marianna nata il 03/11/1981 a Marigliano (GRSMNN81S43E955T)
98. GUILLAUME Francesca nata il 01/12/1969 a Napoli (GLLFNC69T41F839R)
99. IOCULANO Maria nata il 23/09/1981 a Napoli (CLNMRA81P63F839K)
100. IOSSA Antonietta nata il 12/01/1970 a Marigliano (SSINNT70A52E955Q)
111. IPOMEO Franca nata il 21/03/1968 a Ottaviano (PMIFNC68C61G190H)
112. IZZO Clara nata il 18/04/1967 a Calvi Risorta (ZZICLR67D58B445O)
113. IZZO Filomena nata il 20/08/1967 a Mercato S. Severino (ZZIFMN67M60F138V)
114. LA MARCA Maria nata il 13/02/1961 a Ottaviano (LMRMRA61B53G190K)
115. LA MARCA Maria nata il 18/10/1983 a Nola (LMRMRA83R58F924F)
116. LA MARCA Speranza nata il 15/09/1963 a Napoli (LMRSRN63P55F839U)
117. LAMBIASE Carmen nata il 01/07/1974 a Cava de' Tirreni (LMBCMN74L41C361P)
118. LAMBIASE Sonia nata il 13/11/1967 a Salerno (LMBSNO67S53H703P)
119. LEONARDO Immacolata nata il 23/10/1970 a Rivoli (LNRMCL70R63H355T)
120. LIGUORI Loredana nata il 14/02/1974 a Ottaviano (LGRLDN74B54G190W)
121. LOMBARDI M. Rosaria nata il 08/05/1967 a Roccapiemonte (LMBMRS67E48H431X)
122. MADONNA Loredana nata il 26/02/1971 a Casal Di Principe (MDNLDN71B66B872N)
123. MAGGIO CAVALLARO Cristina nata il 11/05/1973 a Nola (MGGCST73E51F924N)
124. MAGLIOCCA Maddalena nata il 04/06/1980 a Capua (MGLMDL80H44B715J)
125. MALGIERI Camilla nata il 15/12/1976 a Limatola (MLGCLL76T55E589G)
126. MANGONE Rosa nata il 13/05/1973 a S. Giuseppe Ves.no (MNGRSO73E53H931F)
127. MANZI Filomena nata il 17/01/1983 a Scafati (MNZFMN83A57I483L)
128. SANNINO Maria Rosaria nata il 19/07/1963 a Napoli (SNNMRS63L59F839X)
129. MARIGLIANO Anna nata il 10/04/1978 a S. Giuseppe Ves.no (MRGNNA78D50H931W)
130. MARINO Annalisa nata il 27/05/1977 a Napoli (MRNNLS77E67F839M)
131. MARONE Nicoletta nata il 24/04/1974 a Napoli (MRNNLT74D64F839A)
132. MARTINO Maria nata il 27/12/1971 a S. M. C. Vetere (MRTMRA71T67I234T)
133. MASCOLO Carmela nata il 01/11/1975 a Venafro (MSCCML75S41L725X)
134. MATRISCIANO Margherita nata 28/12/1982 a Pomigliano D'A. (MTRMGH82T68G812O)
135. MENZIONE Adelina nata il 21/05/1982 a Sarno (MNZDLN82E61I438T)
136. MEO Saveria nata il 01/09/1956 a Camposano (MEOSVR56P41B565H)
137. MEZZARANO Anna nata il 16/06/1976 a Francolise (MZZNNA76O56DE769Y)
138. MIGLIOZZI Giovanna nata il 13/01/1968 a Carinola (MGLGNN68A53B781Z)
139. MINAFRA Carmen nata il 15/01/1981 a Terlizzi (MNFCMN81A55L109S)
140. NAPOLITANO Ornella D. nata il 21/06/1971 a Cicciano (NPLRLL71H61C675T)
141. NAPPO Antonietta nata il 26/03/1966 a Poggiomarino (NPPNNT66C66G762P)
142. NAPPO Maria Luigia nata il 23/01/1978 a Poggiomarino (NPPMLG78A63G762D)
143. NOTARGIACOMO Barbara nata il 25/10/1972 a Napoli (NTRBBR72R65F839D)
144. NUNZIATA Maria nata il 19/06/1977 a Nola (NNZMRA77H59F924Y)
145. NUNZIATA Vincenza nata il 18/07/1982 a Nola (NNZVCN82L58F924Z)
146. NUTILE Rosaria nata il 08/10/1979 a Piedimonte Matese (NTLRSR79R48G596H)
147. ORLANDO Giuseppina nata il 12/01/1969 a Caserta (RLNGPP69A52B963D)
148. PAGANO Mariagabriella nata il 12/03/1974 a Napoli (PGNMGB74C52F839L)
149. PAGANO Teresa nata il 17/01/1978 a Pompei (PGNTRS78A58G813Z)
150. PAGANO Angela nata il 05/07/1975 a S. Giuseppe Ves.no (PGNNGL75L45H931M)

151. PALLADINO Ida nata il 03/06/1976 a Capua (PLLDIA76H43B715T)
152. PALMA Maria Antonietta nata il 19/02/1981 a Pollena Trocchia (PLMMNT81B59G795S)
153. PALUMBO Giovanna nata il 30/07/1970 a Capua (PLMGNN70L70B715C)
154. PALUMBO Luisa nata il 09/08/1964 a Pignataro Maggiore (PLMLSU64M49G661I)
155. PAPALE Luisa nata il 10/01/1981 a Caserta (PPLLSU81A50B963X)
156. PAPARO Roberta nata il 22/04/1981 a Napoli (PPRRRT81D62F839A)
157. PASQUARIELLO Antonietta nata il 05/03/1958 a Caiazzo (PSQNNT58C45B362L)
158. PETITO Maria nata il 09/02/1978 a Capua (PTTMRA78B49B715I)
159. PETTRONE Annalisa nata il 24/05/1978 a Capua (PTTNLS78E64B715W)
160. PEZZELLA Anna Rita nata il 27/03/1981 a Caserta (PZZNRT81C67B963S)
161. PICCIOCCI Loredana nata il 01/12/1973 a Baiano (PCCLDN73T41A580X)
162. POLISE Grazia nata il 24/09/1980 a Napoli (PLSGRZ80P64F839U)
163. PRISCO ZITA Gelsomina nata il 06/03/1983 ad Avellino (PRSZGL83C46A509H)
164. RADUNANZA Giuseppe nata il 13/08/1979 a Nola (RDNGPP79MF924S)
165. RAFFONE Maria nata il 25/12/1978 a Nocera Inferiore (RFFMRA78T65F912G)
166. RANIERI Filomena nata il 13/03/1967 a S. Giuseppe Ves.no (RNRFMN67C53H931F)
167. REA Aniello nato il 06/06/1969 a Napoli (REANLL69H06F839P)
168. REALINO Amelia nata il 27/06/1980 a S. Giuseppe Ves.no (RLNMLA80H67931P)
169. RICCIO Clara nata il 14/03/1970 a Telese Terme (RCCCLR70C54L086F)
170. ROMITI Daria nata il 01/05/1983 a Salerno (RMTDRA83E41H703H)
171. RONDINE Anna nata il 11/05/1978 a Nola (RNDNNA78E51F924H)
172. RUSSO Annamaria nata il 14/08/1982 a Marcianise (RSSNMR82M54E932Q)
173. RUSSO Fabiola nata il 30/06/1983 a Caserta (RSSFBL83H70B963G)
174. SALVATI Lucia nata il 04/10/1960 a Nocera Inferiore (SLVLCU60R44F912H)
175. SALVATI Anna nata il 27/01/1980 a Nocera Inferiore (SLVNNA8067F912L)
176. SALVATO Andreina nata il 03/12/1982 ad Avellino (SLVNRN82T43A509R)
177. SALVATO Annunziata nata il 20/05/1979 a C/mmare di Stabia (SLVNNZ79E60C129C)
178. SANDOMENICO Mariarosaria nata il 12/11/1975 a Napoli (SNDMRS75S52F839G)
179. IOVINO Annamaria nata il 02/01/1969 a Nola (SNNMRS63L59F839X)
180. SANTANIELLO Palma nata il 07/12/1982 a Nola (SNTPLM82T47F924H)
181. SANTORO Concettina nata il 07/08/1973 a Rhein (SNTCCT73M47Z112Z)
182. SANTORO Giusj Francesca nata il 03/11/1977 a Bellona (SNTGJF77S43A755X)
183. SAVIANO Carmela nata il 18/01/1967 a Ottaviano (SVNCML67A58G190R)
184. SBROGIO' Mariangela nata il 12/07/1976 a Montecchio Maggiore (SBRMNG76L52F464V)
185. SCAFURO Rosa nata il 07/01/1977 a Nola (SCRRSO77A47F924X)
186. SCARPATO Anna nata il 28/04/1960 a Napoli (SCRNNA60D68F839U)
187. SCIALDONE Arianna nata il 22/01/1977 a Capua (SCLRNN77A62B715G)
188. SCIBELLI Lidio nato il 22/06/1977 a Atripalda (SCBLDI77H22A489W)
189. SAMMARTINO Claudia nata il 10/06/1982 a Sarno (SMMCLD82H50I438E)
190. SCOGNAMIGLIO Ernestina nata il 31/07/1978 a Pompei (SCGRST78R71G813U)
191. SCOGNAMIGLIO Antonietta nata il 10/06/1977 a Napoli (SCGNNT77H50F839U)
192. SCUDIERI Carmela nata il 11/08/1982 in U.S.A. (SCDCML82M51Z404J)
193. SECONDULFO Carolina nata il 15/02/1968 a S. Anastasia (SCNCLN68B55I262O)
194. SGLAVO Antonella nata il 13/07/1979 a Aversa (SGLNNL79L53A512X)
195. SGUEGLIA Annunziata nata il 31/05/1979 a Basilea (SGGNNZ79E71Z133M)
196. SILEO Antonietta nata il 05/07/1970 a Ottaviano (SLINNT70L45G190S)
197. SIMEONE Maria nata il 30/08/1976 a Caserta (SMNMRA76M70B963S)
198. SPARANO Silvana nata il 14/01/1976 a Caserta (SPRSVN76A54B963T)
199. STEFANELLI Antonella nata il 17/09/1978 a Caserta (STFNNL78P57B963R)
200. STRIANO Anna nata il 26/08/1974 a Pompei (STRNNA74M66G813J)
201. SUGLIANO Marianna nata il 17/01/1983 a Nola (SGLMNN83A57F924T)
202. TORTORA Maddalena nata il 10/01/1962 a Nocera Inferiore (TRTMDL62A50F912B)

203. TUCCILLO Marianna nata il 10/01/1983 a Napoli (TCCMNN83A50F839N)
204. UGOLINI Giuseppina nata il 31/05/1976 a Marigliano (GLNGPP76E71E955W)
205. VALERIANI Olga Gius. Italia nata il 24/12/1966 in U.S.A.(VLRLGS66T64Z404K)
- 206.VECCHIONE Carmela nata il 19/11/1975 a S. P. Bel Sito (VCCCML75S59I073B)
- 207.VECCHIONE Felice nato il 21/05/1967 a S. P. Bel Sito (VCCFLC67E21I073G)
208. VENTRIGLIA Giovanna Teresa nata il 12/01/1974 a Menziken (VNTGNN74A52Z133N)
209. VERDE Veronica nata il 07/09/1978 a Capua (VRDVNC78P47B715C)
210. VESCE Anna nata il 16/05/1979 a S. Giorgio a Cremano (VSCNNA79E56H892F)
211. VESPRO Filomena nata il 17/07/1982 a Napoli (VSPFMN82L57F839G)
212. VIGILE Carmela nata il 26/09/1973 ad Acerra (VGLCML73P66A024D)
- 213.VIGORITO Francesca nata il 03/04/1981 a Nocera Inferiore (VGRFNC81D43F912R)
214. VOLLERO Carmela nata il 05/01/1977 a Napoli (VLLCML77A45F839Q)
215. ZAMBRANO Maria nata il 26/01/1972 a Pagani (ZMBMRA72A66G230H)
216. ZANZUR Alessandra Pina nata il 07/04/1977 a Napoli (ZNZLSN77D47F839N)
217. ZINNO Concetta nata il 06/11/1966 a Cercola (ZNNCCT66S46C495L)
218. ZONA Lucilla nata il 26/04/1967 a Roma (ZNOLLL67D66H501N)
219. ZONA Achille nato il 20/01/1982 a Caserta (ZNOCLL82A20B963U)

**tutti**

elett.te dom.ti in Roma alla Via Nuova Appia, 103, nello studio legale Zupa – D’Onofrio, unitamente all’**Avv. Angelo COPPOLA** (C.F.: CPP NGL 67D24 I073 V), che, nel rappresentarli e difenderli in virtù della procura speciale congiunta materialmente al presente atto (tanto da considerarsi come apposta in calce al presente atto), dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o avvisi dalla Segreteria dell’adito Tribunale a mezzo fax al nr. 081/5106156 e/o a mezzo all’indirizzo PEC: [avvocatoangelocoppola@pec.it](mailto:avvocatoangelocoppola@pec.it);

**appellanti**

**contro**

il **Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca** Scientifica, in persona del Ministro p.t., elett.te dom.to *ope legis* in Roma alla Via dei Portoghesi, 12, presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp.ta e difende;

**resistente**

**e**

gli **UU.SS.RR. d’Italia**, in persona dei rispettivi Direttori Generali p.t., elett.ti dom.ti *ope legis* in Roma alla Via dei Portoghesi, 12, presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp.ta e difende;

**nonché**

**di tutti coloro** che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui si tratta, i quali, già parti del giudizio di prime cure, potrebbero subire un pregiudizio a causa dell’accoglimento del presente appello;

**controinteressati**

*per la riforma,  
previa sospensione dell'efficacia,*

**della sentenza n. 9415**, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, resa *inter partes* nel giudizio iscritto al n.r.g. 11841/2016, depositata il 22 agosto 2017, mai notificata

## FATTO

Con ricorso ritualmente notificato gli appellanti sopra epigrafati hanno convenuto avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione di Roma, il Miur e gli Uffici Scolastici Regionali d'Italia, al fine di sentir accogliere la richiesta di annullamento del D.M. n.495/2017, nella parte in cui il detto provvedimento non aveva previsto la possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento degli aspiranti che, come i ricorrenti, fossero stati in possesso del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno 2002, anche con effetto retroattivo.

Hanno premesso i ricorrenti: di essere, tutti, sin da 2006 in possesso di Diploma di scuola o di istituto Magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e di aver chiesto per diversi anni di essere inseriti nelle graduatorie dei docenti di scuole primarie per l'insegnamento nei Circoli didattici e negli istituti Comprensivi; che a tutti era stato risposto che il Diploma di scuola o di Istituto Magistrale, pur conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, aveva perso il valore abilitante e che, pertanto, non avevano più maturato il diritto ad essere inseriti sia nelle graduatorie definite, dapprima permanenti e, successivamente, ad esaurimento, che nelle graduatorie cc.dd. d'istituto; che alcuni dei ricorrenti si erano *persi* in una serie di ricorsi sia amministrativi che giurisdizionali, che sono stati rigettati sempre con la stessa motivazione; altri, invece, adeguandosi alle direttive del MIUR, non avevano mai impugnato l'esclusione dalle dette graduatorie; che, invero, tali direttive erano state disattese dal Consiglio di Stato, che con parere n. 8313, redatto a seguito di Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2014, aveva riconosciuto il valore ABILITANTE al Diploma di Scuola o di Istituto Magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, sicché i ricorrenti, che pure avevano fatti diversi tentativi per inserirsi nelle differenti graduatorie, avevano compreso di aver perso una serie di occasioni lavorative, che difficilmente avrebbero potuto recuperare; che la più evidente delle opportunità era, certamente, quella di inserirsi a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento (dell'allora terza fascia), inserimento che avrebbe consentito loro la possibilità di poter stipulare con il MIUR contratti a tempo determinato ed indeterminato, con la progressiva stabilizzazione della posizione lavorativa conseguita (*recte*: il ruolo); che era, invero, accaduto che, nonostante l'autorevole parere espresso dal Consiglio di Stato, il Ministero convenuto avesse perpetrato nell'errore sempre manifestato; che, infatti, con la pubblicazione il 22 giugno 2016 del D.M. n. 495, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/2017, aveva la P.A. convenuta continuato a negare l'inserimento nelle GAE di coloro che, come i ricorrenti tutti, erano (e sono) in possesso del predetto titolo, ormai incontestabilmente da considerarsi abilitante.

Tanto esposto, evidenziata in tale fattispecie la giurisdizione della G.A. (v.: C.d.S. n. 953/2016), i ricorrenti tutti, impugnando e contestando le lesive determinazioni ministeriali adottate nei loro confronti, hanno chiesto emettersi i provvedimenti di cui sopra.

Si è costituita l'Amministrazione contestando quanto dedotto e richiesto dai ricorrenti.

I quali, ottenuto un provvedimento cautelare favorevole da parte del Tribunale adito e provveduto nelle more dell'udienza di merito alla notifica per pubblici proclami dei docenti inseriti nelle GAE, quali naturali controinteressati, hanno visto rigettare il loro ricorso con la sentenza n. 9415/2017.

La detta pronuncia è, però, errata e, pertanto, se ne chiede l'integrale riforma sulla base dei seguenti

## MOTIVI

**[A].** ERRONEITÀ DELLA SENTENZA GRAVATA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO, SEBBENE CON FORMULA ANODINA, INAMMISSIBILE IL RICORSO PER OMESSA TEMPESTIVA IMPUGNAZIONE DEL D.M. 235/2014, DI CUI IL D.M.495/2016 COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE SECONDO QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO DALL'ART. 5, IN ELUSIONE DEL GIUDICATO NASCENTE DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.1973/15 PASSATA IN GIUDICATO PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL D.M. 495/2016.

**1.** Erroneamente la sentenza gravata ha ritenuto, con una formula, invero, anodina e superficiale, il ricorso di prime cure inammissibile per omessa tempestiva impugnazione del D.M. 235/2014, di cui il D.M. 495/16 costituirebbe parte integrante secondo quanto espressamente previsto dall'art.5.

Parimenti, assume la sentenza gravata, in altra parte della motivazione, l'irricevibilità del ricorso, in quanto tardivo per mancata impugnazione nei termini del d.m. 16 marzo 2007, fonte normativa – amministrativa della c.d. chiusura delle GAE a nuovi inserimenti in esse.

**2.** Diversamente da quanto ritenuto in sentenza, il d.m. del 2007 non ha costituito oggetto del ricorso di prime cure, non essendo stato impugnato dai ricorrenti; sicché, rispetto ad esso non possono essere misurate in alcun modo la portata e l'incidenza dello stesso rispetto ad un profilo di tempestività dell'impugnazione, che, del resto, la stessa P.A. convenuta non ha mai inteso eccepire.

In disparte tale ultimo aspetto, va disattesa la tesi della sentenza gravata anche rispetto all'asserita inammissibilità del ricorso di prime cure per omessa tempestiva impugnazione del D.M. 235/2014, dovendosi, invece, ritenere che l'interesse preminente dei ricorrenti andasse individuato nel superamento della preclusione prevista dal decreto oggetto di

gravame, con conseguente inserimento degli stessi in graduatoria, in quanto possessori di titolo abilitante conseguito in anni scolastici precedenti al 2002.

### 3. Il punto merita di essere precisato.

L'Amministrazione scolastica convenuta ha sempre negato il valore abilitante del diploma di maturità magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002 e, conseguentemente, la possibilità d'inserimento nelle GAE ai cc.dd. diplomati magistrali, come appunto sono gli appellanti tutti. Anche in occasione dell'ultimo aggiornamento GAE per il triennio 2014/2017, disposto con D.M. n. 235/2014, non risultava consentito in alcun modo l'inserimento in graduatoria ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, risultando previste solo diverse ipotesi di deroga tassativamente elencate.

Eppure già il Consiglio di Stato, con parere n. 3813, espresso nell'Adunanza di sezione del 5 giugno 2013, aveva avuto modo di certificare una volta per tutte il valore abilitante del diploma magistrale.

Il legislatore aveva preso atto della suddetta pronuncia, adottando il D.p.r. 25.3.2014, ma altrettanto non era stato per il MIUR che nel 2014 si era, infatti, limitato ad una <apertura> nei confronti dei cc.dd. diplomati magistrali, tradottasi nella mera possibilità per gli stessi di trasposizione su domanda nella seconda fascia delle stesse graduatorie di istituto in cui risultavano già inseriti.

Vero è che il Consiglio di Stato con sentenza n. 1973/2015 aveva accertato e dichiarato una volta per tutte anche il diritto dei docenti in possesso del suddetto titolo all'inserimento nelle corrispondenti GAE, annullando per l'effetto il D.M. n.235/2014 *in parte qua*.

Neanche la suddetta pronuncia, però, era stata evidentemente sufficiente per indurre il MIUR ad una revisione della posizione ostinatamente mantenuta negli anni sulla specifica questione, tanto che anche il DM 325 del 2015, disciplinante, con effetto dall'a.s. 2015/2016, le consuete operazioni annuali di aggiornamento delle GAE mediante scioglimenti riserva e presentazioni titoli per riserva ex L. n. 68/1999, era stato necessariamente oggetto di impugnativa, nella parte in cui non consentiva ai diplomati magistrali *ante* 2002 di inserirsi nelle GAE, con conseguente sentenza di annullamento del TAR Lazio (la n. 14303/2015).

Ciò nonostante il MIUR il 22 giugno 2016 pubblicava il DM 495, relativo alle operazioni annuali di aggiornamento delle GAE, che, al pari del cit. DM 325/2015, escludeva ancora una volta i docenti muniti di diploma magistrale conseguito prima dell'anno scolastico 2001/2002.

4. La ricostruzione testè operata consente di superare il rilievo formulato dalla sentenza gravata di inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa del D.M. n. 235/2014, in ragione del fatto che tale Decreto *in parte qua* è **stato definitivamente espulso** dal mondo giuridico, con effetti tutt'altro che limitati alle parti del procedimento. Quello (parzialmente) annullato dal Consiglio di Stato (DM n. 235/2014) era, infatti, un atto di



natura regolamentare avente portata generale, con conseguente efficacia *erga omnes* del giudicato formatosi in ordine a tale annullamento.

Principio, quest'ultimo, precisato anche dal Tar Lazio con la sentenza n. 14303 del 2015, che, in accoglimento di ricorso promosso avverso il DM 325/2015 -atto regolamentare del tutto analogo a quello oggi impugnato siccome avente ad oggetto le operazioni di carattere annuale nel 2015 relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento dei docenti per il triennio 2014/2017- ha annullato quest'ultimo provvedimento amministrativo: “[.....] Considerato che la presente vicenda -che riguarda la fattispecie dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, e che pertanto al momento della “chiusura” delle graduatorie permanenti erano già in possesso do titolo abilitante- è stata affrontata e decisa favorevolmente per i ricorrenti dal Consiglio di Stato, sez. VI n.1973/205 id n.4235/2015” e “Considerato, pertanto, che il D.M. impugnato in questa sede è parte integrante e che, nella relativa previsione, ne ripete pedissequamente i contenuti- è stato annullato in parte qua con la sentenza di cui in precedenza con efficacia che è stata ritenuta, da parte del Collegio, in analogo e precedente contenzioso, operare erga omnes nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione; [.....].”

5. Ebbene nonostante il pur chiaro tenore delle disposizioni di legge richiamate e la ferma presa di posizione della Giustizia Amministrativa sulla questione, il MIUR, con l'atto impugnato (DM n. 495/2016), ha ri-proposto un provvedimento dal contenuto identico a quello dello scorso anno già annullato dal Tar Lazio (e, comunque, censurato anche dall'On. Collegio adito con diverse pronunce cautelari), rinviando apertamente al D.M. 235/2014 con l'art. 5, per quanto non autonomamente disciplinato.

Con il citato Decreto, l'amministrazione convenuta ha regolamentato i nuovi inserimenti a pieno titolo in GAE a decorrere dall'a.s. 2016/2017, aprendo la consueta finestra annuale per lo scioglimento delle riserve per i docenti in procinto di conseguire l'abilitazione, per inserire il titolo di sostegno e per il riconoscimento dello stato di riservista.

Il D.M. 495 cit., tuttavia, ha omesso di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, che aveva annullato il D.M. 235/2014, laddove non prevedeva la possibilità di inserimento in GAE dei diplomati magistrali e contravvenendo a quanto disposto dalla sentenza del TAR Lazio – Sezione Roma, n. 14303/2015, con cui era stata accertata l'efficacia *erga omnes* dell'annullamento del D.M. n. 235/2014 con la citata sentenza n.1973/2015.

Ne è derivato che il MIUR, stante l'operatività *erga omnes* della pronuncia del Consiglio di Stato, **non poteva agire in elusione del giudicato**, riproponendo clausole già annullate dal G.A.. Tale decisione, assunta con i poteri del privato datore di lavoro, è stata, infatti, adottata in “*conclamata elusione del giudicato formatosi sulle sopra indicate sentenze*” (Tar Lazio, sentt. nn. 10675/15 e 10902/15) e come tale inidonea ad incidere sulla posizione di parte ricorrente. Il Miur, in altre parole, non aveva allo stato alcuna fonte utile per escludere dalle GAE chi, come gli appellanti, avesse impugnato nei termini il D.M. 495/16, il quale (art.5), disponendo “*che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. MIUR n. 235/2014 e che*

*quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati*" (Tar Lazio, sent. 4922/2015).

6. Il principio, così, chiaramente fissato porta fondatamente a ritenere, già sul piano formale, errata la tesi propugnata nella sentenza impugnata, tesa a ritenere inammissibile il ricorso di prime cure, per non avere gli odierni appellanti impugnato il D.M. n. 325 del 2014. Posto, infatti, che un atto regolamentare di portata generale dichiarato nullo e, pertanto, espulso *in parte qua* dal mondo giuridico, <fa stato> e, dunque, avvantaggia tutti gli interessati, lo stesso non necessita più di essere impugnato, non essendo possibile derivare da un atto annullato effetti diretti che incidono su profili processuali, quale quello relativo all'inammissibilità del ricorso di prime cure.

La declaratoria di nullità del D.M. n. 235 del 2014 e del successivo D.M. n. 325/2015 ha, così, lasciato impregiudicata la possibilità di ricorso alla giurisdizione amministrativa di chi, come gli odierni appellanti, ritenendo il D.M. 495 cit. pregiudizievole dei propri legittimi interessi, ne persegua la difesa avanti la G.A..

---

[B]. ERRONEAMENTE LA SENTENZA GRAVATA NELLA PARTE IN CUI CON MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA E/O INSUFFICIENTE HA RITENUTO INFONDATA NEL MERITO LA RICHIESTA DI INSERIMENTO DEI DIPLOMATI MAGISTRALI ANTE 2001- 2002 NELLA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO, STANTE LA NATURA "CHIUSA" DELLA MEDESIMA, IN SPREGIO AL PARERE DEL C.D.S., II SEZIONE, N. 3813, NONCHÉ ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 53 DEL R.D. N.1054/1923, DEI DD.MM. NN. 27/2007 E 56/2009. ELUSIONE DEL GIUDICATO NASCENTE DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015 PASSATA IN GIUDICATO PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL D.M. N.495/2016.

1. Erroneamente la sentenza gravata ha con motivazione apodittica, e comunque, insufficiente, ritenuto che il ricorso collettivo di prime cure fosse infondato in ragione della circostanza che *"le GAE hanno validità triennale e nel corso del triennio è consentito esclusivamente lo scioglimento delle riserve, secondo le modalità e i termini disciplinati con il D.M. n. 325/2015 per l'annualità 2015/2016 e con il D.M. n. 4(2)5/2016 per l'annualità 2016/2017"*.

Sicché, ha precisato la sentenza impugnata, l'inserimento richiesto dai ricorrenti nella GAE, in quanto *possessori* di un titolo abilitante, va considerato <nuovo>, perché successivo rispetto al momento di <chiusura> delle Graduatorie ad esaurimento, così come stabilito dal'art.1, comma 605 lettera c) della L.n. 296/2006. Era necessario, conclude la sentenza pertanto, per i ricorrenti tutti *"far valere la loro pretesa all'inserimento impugnando il D.M. 16.3.2007, ovvero l'ultimo che nel periodo transitorio consentiva nuovi inserimenti"*.

2. Diversamente da quanto sopra ritenuto dal provvedimento gravato la sentenza gravata ha continuato immotivatamente, anche sotto il profilo del merito, ad eludere la posizione

assunta da codesto On. Collegio, con specifico riferimento al valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002, cristallizzatasi a seguito del parere formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014, che ha riconosciuto il citato diploma come **“abilitante a tutti gli effetti di legge”** (cfr. sentenza 3 agosto 2015 n. 2788).

Segnatamente, secondo l'adito Collegio, *“Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito del richiamato parere del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo (quello sopra menzionato di questo Consesso, che ha definitivamente acclarato, ai sensi dell'art. 53 r.d. 6 maggio 1923 n. 1054 e dell'art. 197 del d.l. 16 aprile 1994 n. 297, il valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima dell'attivazione del corso di laurea in Scienza della formazione) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes (nei limiti dell'esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato)”*.

Del resto, come già sopra evidenziato, criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui avevano precluso ai docenti muniti del diploma magistrale l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, erano stati ritenuti illegittimi da codesto On. Collegio con la decisiva sentenza 16 aprile 2015, n. 1973. L'annullamento del decreto ministeriale n. 235/14 aveva assunto poi portata *generale*, nella misura in cui, essendo la detta decisione passata in giudicato, la stessa non potesse che fare stato nei confronti di tutti gli interessati.

La suesposta conclusione trova(va) ulteriore conferma, sulla scorta della ridetta decisione del Consiglio di Stato, là dove era stato rimarcato l'esclusivo requisito che:... *“i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante... Sicché, posto che, nel caso di specie, i ricorrenti tutti fossero muniti di diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, gli stessi dovevano essere annoverati tra i soggetti interessati all'inserimento nell'invocata graduatoria.*

**3.** Dunque, l'errore in cui è incorsa la sentenza gravata sta nel fatto di negare spazio ai possessori di diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, il parere del Consiglio di Stato, sez. II, n. 3813 in data 11 settembre 2013 (recepito con d.P.R. del 25 marzo 2014 – su G.U. del 15 maggio 2014 – e, in via generale, con decreto ministeriale n. 353 del 22 maggio 2014), che aveva definitivamente riconosciuto l'illegittimità del decreto ministeriale n. 62 del 2011, *“nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001/2002 il diploma magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di Istituto e non nella II fascia”*.

E' vero che non era stata riconosciuta, nel medesimo parere, la possibilità di accesso dei docenti in questione nelle graduatorie ad esaurimento, per la preclusione normativa sussistente al riguardo, ovvero per non essere stata rappresentata in tempo utile la

possibilità di inserimento degli stessi nelle graduatorie permanenti, con conseguente tardività dell'impugnativa sotto tale profilo. Tuttavia, doveva ritenersi stabilito il carattere abilitante del titolo di studio in questione, se conseguito prima dell'istituzione della laurea in scienza della formazione, in base all'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, "*in combinato disposto con l'art. 197 del decreto legge 16 aprile 1994, n. 297*" (recte: art. 197, comma 1 del d.lgs n. 297 del 1994: "*Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*").

E tanto nonostante l'intervenuta abrogazione della norma da ultimo citata [cfr., art. 8, comma 2, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (*Disposizioni per la riforma degli esami di Stato*)], **in quanto il valore abilitante del titolo in questione risulta(va) conservato ex art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998** (*Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore: regolamento, cui la stessa legge n. 425, art. 1, delegava detta disciplina*), per il quale "*I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare*".

Il carattere abilitante (su cui non c'è contestazione nel caso di specie) del titolo di cui trattasi, è stato, poi, rappresentato come idoneo a consentire una ricostruzione "*ex post*" della posizione dei docenti interessati, la cui posizione non sarebbe stata diversa da quella degli insegnanti, a suo tempo inseriti nelle graduatorie permanenti e quindi, all'atto della trasformazione delle stesse, nelle graduatorie ad esaurimento: in tal senso erano presentati numerosi ricorsi, in alcuni casi accolti in sede di appello (Cons. St., sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1973, 21 luglio 2015, n. 3628, 27 luglio 2015, nn. 3673 e 3675, 3 agosto 2015, n. 3788).

Era stato, così, ritenuto che illegittimamente l'Amministrazione non avesse operato una ricostruzione *ex tunc* delle posizioni dei soggetti interessati, una volta riconosciuto il valore abilitante del titolo di studio dai medesimi posseduto, potendo discendere solo da tale riconoscimento la possibilità di presentare, in tal senso, domanda di aggiornamento delle graduatorie di cui trattasi.

Il D.M. 495 cit., tuttavia, ha omesso di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, che aveva annullato il D.M. 235/2014, laddove non prevedeva la possibilità di inserimento in GAE dei diplomati magistrali e contravvenendo a quanto disposto dalla sentenza del TAR Lazio – Sezione Roma, n. 14303/2015, con cui era stata accertata l'efficacia *erga omnes* dell'annullamento del D.M. n. 235/2014 con la citata sentenza n.1973/2015.

Ne è derivato che il MIUR, stante l'operatività *erga omnes* della pronuncia del Consiglio di Stato, **non poteva agire in elusione del giudicato**, riproponendo clausole già annullate dal G.A.. Tale decisione, assunta con i poteri del privato datore di lavoro, è stata, infatti, adottata in "*conclamata elusione del giudicato formatosi sulle sopra indicate sentenze*" (Tar Lazio, sentt. nn. 10675/15 e 10902/15) e come tale inidonea ad incidere sulla posizione di parte ricorrente.

Il Miur, in altre parole, non aveva allo stato alcuna fonte utile per escludere dalle GAE chi, come gli appellanti, avesse impugnato nei termini il D.M. 495/16, il quale (art.5), disponendo *“che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. MIUR n. 235/2014 e che quest’ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati”* (Tar Lazio, sent. 4922/2015).

6. Il principio, così, chiaramente fissato porta fondatamente a ritenere, già sul piano formale, errata la tesi propugnata nella sentenza impugnata, tesa a ritenere inammissibile il ricorso di prime cure, per non avere gli odierni appellanti impugnato il D.M. n. 325 del 2014. Posto, infatti, che un atto regolamentare di portata generale dichiarato nullo e, pertanto, espulso *in parte qua* dal mondo giuridico, <fa stato> e, dunque, avvantaggia tutti gli interessati, lo stesso non necessita più di essere impugnato, non essendo possibile derivare da un atto annullato effetti diretti che incidono su profili processuali, quale quello relativo all’inammissibilità del ricorso di prime cure.

La declaratoria di nullità del D.M. n. 235 del 2014 e del successivo D.M. n. 325/2015 ha, così, lasciato impregiudicata la possibilità di ricorso alla giurisdizione amministrativa di chi, come gli odierni appellanti, ritenendo il D.M. 495 cit. pregiudizievole dei propri legittimi interessi, ne persegua la difesa avanti la G.A..

---

[C]. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA GRAVATA, NELLA PARTE IN CUI, ADERENDO ALLA TESI MINISTERIALE DELLA NATURA CHIUSA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO, HA OMESSO DI ESAMINARE IL MOTIVO CON IL QUALE GLI ODIERNI APPELLANTI AVEVANO CENSURATO IN PRIMO GRADO LA SCELTA DEL MIUR DI IMPEDIRE AI DIPLOMATI MAGISTRALI ANTE 2002 L’INSERIMENTO NELLE GAE, EVIDENZIANDO LA VIOLAZIONE DI LEGGE [ART. 605 CO., LETT C) L. N. 206/2006; ART. 401 T.U. N. 97/1994] E L’ECESSO PER ECESSO DI POTERE.

1. Erroneamente la sentenza gravata ha omissso di esaminare le doglianze degli odierni appellanti, sotto il profilo della violazione di legge ed eccesso di potere, dirette ad evidenziare l’illegittimità dei criteri fissati dal decreto ministeriale n. 495 del 2016, con i quali il Ministero aveva precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, l’inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Tanto in considerazione del fatto che la scelta del Ministero convenuto fosse palesemente basata su una falsa applicazione della normativa vigente, la quale, invero, non poteva essere letta nel senso di aver preordinatamente escluso, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, i docenti in possesso del diploma magistrale, sia pure conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

2. Si era fondatamente sostenuto, nel ricorso di prime cure, che la legge n. 296/2006 (che aveva determinato la definitiva chiusura delle graduatorie ad esaurimento, per effetto dell’art. 1, comma 605, lett.c)], avesse, invero, distinto, a tal fine, tra (a) i docenti che avevano già acquisito l’abilitazione e frequentanti corsi abilitanti, nel momento della sua

emanazione, e quindi titolati ad essere ammessi alle graduatorie ad esaurimento e (b) docenti non abilitati, i quali non potevano godere in futuro di alcun titolo di inserimento.

Requisiti per l'ingresso nelle graduatorie permanenti, ai fini dell'immissione in ruolo su posti di insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, al momento dell'entrata in vigore della L.n.206/2006, erano, dunque, tra gli altri, il superamento di una procedura con valore concorsuale bandita prima del citato articolo 1, comma 605, lett c) della legge medesima, ovvero il possesso di un valido titolo per l'insegnamento.

**3.** In questo contesto, si sottolineava nel ricorso di prime cure, i diplomati magistrali, con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento erano già in possesso di TITOLO ABILITANTE, anche se l'espresso riconoscimento, come sopra ricordato, è avvenuto soltanto nel 2013 con il citato parere dell'On. Collegio adito. Conseguentemente, il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento risulta(va) contrastante con la legge n.296/1996, la quale, invero, non pone(va) come condizione, il previo esistente inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo, invece, a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per essere iscritti nella graduatoria.

Sicché, l'unica ragione per cui gli attuali appellanti non erano stati inseriti nella citate graduatorie era da ravvisarsi nel fatto che il Ministero non avesse inopinatamente riconosciuto fin da subito il diploma magistrale come titolo abilitante. Il Ministero avrebbe, poi, dovuto, nel momento in cui il D.p.r. 25 marzo 2014 aveva formalizzato il citato parere del Consiglio di Stato ed aveva riconosciuto il detto diploma come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, concedere e reiterare anche nel 2016 agli odierni appellanti la possibilità di presentare al domanda di inserimento nella predetta graduatoria attraverso il sito WEB del Ministero medesimo. Solo che il Ministero, come sopra segnalato, aveva continuato, nel caso specifico, ad ignorare la riconosciuta validità, come titolo abilitante, del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, in aperto contrasto con i provvedimenti adottati dopo la pubblicazione del citato D.p.r. 25 marzo 2014, che aveva riconosciuto la validità del titolo ed, in particolare, con il decreto ministeriale n. 325/2015 e successivamente con il decreto impugnato, che aveva inserito i diplomati magistrali SOLO nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, ove potevano accedere esclusivamente i docenti abilitati. Del resto, l'obbligo di frequentazione dei percorsi abilitanti speciali, previsto dall'art. 15, punto 16 del decreto ministeriale n.249/2010 anche per i diplomati magistrali, per l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto non era stato comunque mai applicato e meno che mai poteva esserlo allorquando il titolo era stato dichiarato abilitante a tutti gli effetti di legge.

**4.** Vero era, dunque, che gli odierni appellanti non avevano mai potuto partecipare alle procedure d'inserimento nelle graduatorie in questione sino al 2016, poiché in precedenza il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non era considerato abilitante e il Ministero non aveva mai concesso ai docenti in possesso del titolo in questione, di presentare la domanda di inserimento nelle predette graduatorie, travisando con ciò i sopraggiunti dati giuridici, mancando di coordinarli con quelli esistenti ed eccedendo, dunque, nell'esercizio delle potestà riconosciute rispetto ai precisi dettami legislativi.

[D]. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA GRAVATA, NELLA PARTE IN CUI, ADERENDO ALLA TESI MINISTERIALE DELLA NATURA CHIUSA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO, HA OMESSO DI ESAMINARE IL MOTIVO CON IL QUALE GLI ODIERNI APPELLANTI AVEVANO CENSURATO IN PRIMO GRADO LA SCELTA DEL MIUR DI IMPEDIRE AI DIPLOMATI MAGISTRALI ANTE 2002 L'INSERIMENTO NELLE GAE, EVIDENZIANDONE L'ECESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST..

1. Erroneamente la sentenza gravata ha omesso di esaminare le doglianze degli odierni appellanti dirette ad evidenziare l'illegittimità dei criteri fissati dal decreto ministeriale n. 495 del 2016, con i quali il Ministero aveva precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, sotto il profilo della disparità di trattamento e di violazione di importanti precetti costituzionali.

Tanto in considerazione del fatto che le determinazioni ministeriali, raccolte nel Decreto impugnato, fossero illegittime anche sotto un diverso profilo, anch'esso da ricollegare al parere del Consiglio di Stato, sez. II, n.3813, nella misura in cui la riapertura della graduatorie ad esaurimento a favore di coloro che erano (e sono) in possesso del Diploma magistrale andasse riconosciuta agli odierni appellanti anche in relazione a ragioni di equità e parità di trattamento.

2. Il punto merita di essere precisato.

2.1. Con il parere più volte citato, il massimo Consesso Amministrativo, riconoscendo l'illegittimità del decreto ministeriale n.62 del 2011, *“nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001/2002 il diploma magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di Istituto e non nella II fascia”*, aveva, come detto, stabilito con efficacia *erga omnes* il carattere abilitante del titolo di studio in questione, se conseguito prima dell'istituzione della laurea in scienza della formazione, in base all'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n.1054, *“in combinato disposto con l'art. 197 del decreto legge 16 aprile 1994, n. 297”* (*recte*: art. 197, comma 1 del d.lgs n. 297 del 1994: *“Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*) e, successivamente, in base all'art. 15, comma 7, del d.P.R. n.323 del 23 luglio 1998 (*Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*).

2.2. Il carattere abilitante (su cui non può esservi contestazione alcuna) del titolo di cui trattasi è stato, del resto, rappresentato come idoneo a consentire una ricostruzione *“ex post”* della posizione dei docenti interessati; posizione che NON è DIVERSA da quella degli insegnanti, a suo tempo inseriti nelle graduatorie permanenti e quindi, all'atto della trasformazione delle stesse, nelle graduatorie ad esaurimento: in tal senso -ampliativo rispetto alle conclusioni del ricorso straordinario posto a base del citato Parere del Consiglio di Stato- erano stati presentati numerosi ricorsi, in alcuni casi accolti in sede di

appello (Cons. St., sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1973, 21 luglio 2015, n. 3628, 27 luglio 2015, nn. 3673 e. 3675, 3 agosto 2015, n. 3788). Tali arresti giurisprudenziali avevano ritenuto, infatti, che illegittimamente l'Amministrazione non avesse operato una ricostruzione *ex tunc* delle posizioni dei soggetti interessati, una volta riconosciuto il valore abilitante del titolo di studio dai medesimi posseduto, potendo discendere solo da tale riconoscimento la possibilità di presentare, in tal senso, domanda di aggiornamento delle graduatorie di cui trattasi.

3. In questo contesto, la scelta ministeriale di negare di fatto la riapertura delle graduatorie a favore degli odierni ricorrenti, nonostante l'autorevole intervento del Consiglio di Stato, che aveva fornito, per così dire, la *base* giuridica all'intervento della P.A. nel senso sopra auspicato, non risulta(va) giustificata nemmeno dalla considerazione della natura di stretta interpretazione delle ipotesi, per le quali in passato quella riapertura -dopo l'entrata in vigore della L.n.206/2006- era stata possibile; natura, del resto, sconfessata dal fatto che quelle stesse ipotesi derogatorie erano state più volte *aggirate*.

4. Per poter meglio evidenziare l'irragionevolezza, la discriminazione e l'incostituzionalità della parte normativa che vieta ancora oggi agli odierni appellanti di poter accedere alle GAE, e nel caso specifico il D. M. n. 495/2016, occorre, infatti, partire dalla LEGGE n. 296/06 che ha sempre concesso l'inserimento nelle GAE ai docenti abilitati attraverso percorsi ordinari e speciali attivati dallo Stato, ovvero attivati all'estero. Addirittura, anche chi era inserito con riserva nelle GAE, in qualità di congelato SSIS, ha avuto, in passato, la possibilità di inserirsi a pieno titolo dopo aver conseguito l'abilitazione con il TFA ORDINARIO. Inoltre, situazione analoga fu riconosciuta agli abilitati della facoltà di Scienze della Formazione Primaria con il decreto mille proroghe 2012.

Pertanto, se anche gli abilitati TFA e PAS hanno avuto diritto ad essere inseriti nell'unico canale di reclutamento a loro deputato, cioè le GAE, è stato palesemente discriminatorio non consentire ai docenti in possesso del Diploma magistrale, conseguito ante 2002, inserirsi nelle stesse dopo l'avvenuto riconoscimento del valore abilitante dello stesso.

5. L'assoluta identità dei casi prospettati evidenzia, infatti, *de plano* nel caso di specie il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, considerato che la condotta della P.A. con l'emanazione del D.M. 81/2013 (relativo al Tirocinio Formativo Attivo) ha determinato una disuguaglianza di trattamento, un contrasto logico insanabile e una palese ingiustizia (Consiglio di Stato VI Sez. n. 3401/12, 4100/11, 3894/11, V Sez. 476/97). La stessa disuguaglianza si configura con l'emanazione del D.M. n. 495/016 (e prima ancora n. 235/2014) nel momento in cui esclude l'inserimento nelle suddette graduatorie degli aspiranti in possesso di questo titolo. Tale disparità di trattamento costituisce violazione dell'art. 97 COST. che, in combinato disposto con l'art. 3 COST., diventa un principio generale a cui la P.A. deve attenersi al fine di svolgere la propria attività nel pieno rispetto della giustizia, evitando così ogni discriminazione e arbitrio nell'attuazione dell'interesse pubblico.

6. Ultimo, ma non per ultimo, la disparità di trattamento degli odierni ricorrenti, rispetto ai docenti destinatari del parere del Consiglio di Stato n. 3813 in data 11 settembre 2013 da cui è conseguito l'annullamento del decreto ministeriale n. 62/2011, che aveva



impedito a tali docenti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia, l'inserimento nella seconda fascia delle stesse graduatorie, sulla base di una non corretta interpretazione del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002.

7. Pertanto, erra la sentenza gravata anche nella parte in cui ha omissso di motivare riguardo alla circostanza che il D.M. n.495/2016 (e per esso il n. 235/2014) relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo e trasferimenti da una provincia all'altra per l'anno scolastico 2016/2017, fosse illogico e contraddittorio rispetto ad altri atti emanati dalla P.A. in casi analoghi. Tale disparità di trattamento viola(va) anche lo stesso art. 51 COST., secondo cui il reclutamento di tutti i cittadini nei pubblici uffici deve avvenire nel rispetto del principio di uguaglianza.

---

[E]. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA GRAVATA, NELLA PARTE IN CUI, ADERENDO ALLA TESI MINISTERIALE DELLA NATURA CHIUSA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO, HA OMESSO DI ESAMINARE IL MOTIVO CON IL QUALE GLI ODIERNI APPELLANTI AVEVANO CENSURATO IN PRIMO GRADO LA SCELTA DEL MIUR DI IMPEDIRE AI DIPLOMATI MAGISTRALI ANTE 2002 L'INSERIMENTO NELLE GAE, EVIDENZIANDONE LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE (ART. 3 DELLA LEGGE 241/90 E DEL PRINCIPIO GERARCHICO (ART. 1 E 4 PRELEGGI AL CODICE CIVILE)], NONCHÉ IL DIFETTO E LA CARENZA DI ISTRUTTORIA, IL GRAVE ECCESSO DI POTERE, IL VIZIO MOTIVAZIONALE E L'IRRAGIONEVOLEZZA, OLTRE LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

1. Erroneamente la sentenza gravata ha ritenuto di non esaminare un ulteriore profilo di doglianza, che era stato sollevato nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, riguardante la circostanza che il D.M. n. 495/2016 (al pari di quello precedente, il nr. 235/2014) rappresenta(va) una fonte secondaria del diritto, che, in quanto tale, non potesse porsi in contrasto con fonti di rango primario, quale la stessa Carta Costituzionale, e la legge ordinaria, quali, il Decreto Legislativo n. 165/2001, le leggi nn.124/1999, 306/2000 e 143/2004.

La legge ordinaria, infatti, rappresenta la fonte primaria e in quanto tale non può essere disattesa da un regolamento, nè da un decreto ministeriale.

Lo stesso art. 4 preleggi rubricato: "*Limiti della disciplina regolamentare*" sancisce, del resto, che: "*I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.*"

2. Fermo ed ineccepibile quanto innanzi evidenziato, era stato, poi, considerato nel ricorso di prime cure, come il provvedimento impugnato fosse illegittimo, perché

costituente un'ipotesi tipica di eccesso di potere della pubblica amministrazione, ovvero di disparità di trattamento nella selezione dei candidati.

**2.1.** Si era, così, rilevato che la riconosciuta discrezionalità amministrativa in capo alla P.A. non dovesse essere intesa come arbitrarietà, data l'esistenza di limiti che non possono essere oltrepassati, tra cui quello di legalità ai cui sono *legati* i provvedimenti amministrativi e la stessa attività della P.A. Da ciò, si era detto, discende che la discrezionalità non solo non debba contrastare in alcun modo con il principio di legalità, bensì lo debba presupporre; il potere discrezionale trova, infatti, fondamento nella legge.

Pertanto, onde evitare l'arbitrio nelle scelte dell'autorità, la dottrina e la giurisprudenza del Consiglio di Stato hanno elaborato nel corso degli anni, i limiti propri dell'attività discrezionale: 1) l'interesse pubblico; 2) la causa del potere; 3) i principi di logica, di imparzialità e ragionevolezza; 4) il principio dell'esatta e completa informazione: **la violazione dei suesposti limiti alla discrezionalità comporta l'illegittimità dell'atto amministrativo sotto il profilo dell'eccesso di potere.**

**2.2.** L'eccesso di potere rappresenta, dunque, una scorrettezza in una scelta discrezionale: un cattivo uso di un potere da parte della Pubblica Amministrazione o l'insieme delle violazioni di quei limiti interni (interesse pubblico, causa del potere esercitato, osservanza dei precetti di logica ed imparzialità) della discrezionalità amministrativa, che, pur essendo consacrati in norme positive, sono inerenti alla natura stessa del potere esercitato.

**2.4.** Si era, pertanto, concluso che, nel caso di specie, esso si era manifestato chiaro ed evidente, da un lato, nella illogicità e contraddittorietà tra l'art. 1 del D.M. n. 495/2016 e l'art. 97 Costituzione con l'art. 2 comma 4 della legge n. 124/1999, l'art. 1 comma 6 bis della legge n. 306/2000 e l'art. 1 comma 1 ter della legge n. 143/2004. Dall'altro, con l'ingiusta esclusione dalla partecipazione all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento di terza fascia dei ricorrenti, che in passato avrebbero sicuramente avuto la possibilità di potersi agevolmente inserirsi per aspirare ad un posto con contratto a tempo indeterminato.

**3.** Altresì, il provvedimento impugnato risulta(va) illegittimo, poiché emesso in violazione del principio di eguaglianza formale e sostanziale ex art. 3 della Costituzione.

**3.1.** Si era, sul punto, premesso che il principio di eguaglianza rappresenti il cuore della Costituzione italiana, secondo il quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e non è consentita alcuna discriminazione.

L'art. 3 Cost., stabilendo al primo comma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, pone il principio della uguaglianza giuridica dei cittadini, regola fondamentale dello *stato di diritto*. Le enunciazioni di cui all'art. 3 Cost., tuttavia, si scontrano con una realtà legislativa che si presenta molto diversa, poiché le leggi di portata generale vanno diminuendo e sempre più di rado riguardano la generalità dei cittadini, al contrario aumentano le disposizioni rivolte a determinate categorie di cittadini, le quali vengono individuate per la loro condizione personale e sociale, ma che in base all'art. 3 Cost. non può giustificare alcuna diversità di trattamento.

**3.2.** Nel caso di specie, invece, con l'esclusione dall'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di III fascia degli aspiranti in possesso di titolo di studio abilitante, si è attuata una disparità di trattamento e di conseguenza un'ingiustificata, altroché infondata violazione dell'art. 3 della Costituzione.

**3.3.** Altresì, il secondo comma, dell'art. 3 della Costituzione, assegnando *allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini* sancisce, invece, il principio dell'uguaglianza di fatto o sostanziale.

Siffatto principio si traduce nella pretesa a non essere discriminati a causa di una certa differenza e cioè nella pretesa ad essere trattati come eguali.

Questo, invece, era quanto realmente accaduto con il D.M.495/2016, impugnato avanti al TAR Roma, che aveva discriminato gli attuali appellanti in possesso di titolo abilitante da quasi quindici anni.

Affinché il principio *de quo* si realizzi è necessario che tutti i cittadini siano posti inizialmente su un piano di sostanziale parità, eliminando gli ostacoli di carattere economico e sociale che possono creare discriminazioni, impedendo la partecipazione di tutti i cittadini alla vita economica, sociale e politica del paese.

**3.4.** Il principio di eguaglianza vincola tutti e innanzitutto il legislatore, che non può emanare leggi che creino disuguaglianza sociale, allo stesso spetta il difficile compito di unificare in alcuni casi e, di diversificare in altri, purché ogni discriminazione o condizione di favore sia ragionevole e giustificabile in virtù del principio di ragionevolezza delle leggi. Principio che costituisce, anche alla luce della Legge 241/1990, un criterio in cui confluiscono i principi di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento: in forza di tale principio, l'azione amministrativa, al di là del rispetto delle prescrizioni normative, deve adeguarsi ad un canone di razionalità operativa, in modo da evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali. Attraverso l'affermazione di questo principio s'intende rimarcare che l'operato della P.A. deve essere immune da censure sul piano della logica, aderente ai dati di fatto ed agli interessi e coerente con le premesse ed i criteri fissati dalla P.A..

**3.5.** A questo vincolo di ragionevolezza ed imparzialità era sottoposto irrimediabilmente anche il D.M. 495/2016, il cui immotivato e irragionevole diniego a riaprire le GaE a favore degli odierni ricorrenti contrasta(va) con i principi fondamentali della nostra Costituzione.

**4.** Il provvedimento impugnato viola(va), altresì, il diritto al lavoro, come caratteristica fondamentale dello Stato.

La Costituzione nell'affermare che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro sancisce il principio lavorista.

Il lavoro, dunque, è considerato come valore informativo dell'ordinamento e criterio guida della politica legislativa e di governo, che deve essere indirizzata verso la massima occupazione.

Il comma 1, dell'art. 4 della Costituzione, afferma che *“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo tale diritto”*.

Il diritto al lavoro non attiva un diritto soggettivo perfetto, e per ciò stesso azionabile in giudizio dai cittadini che siano momentaneamente privi, ma indica un principio fondamentale di indirizzo per il legislatore ordinario al quale deve o dovrebbe indissolubilmente attenersi al fine di promuovere l'effettività di tale diritto. Dunque, il diritto al lavoro si configura come un diritto di libertà, soprattutto come un diritto civico che attribuisce al cittadino la pretesa ad un “*facere*” da parte della Repubblica per promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.

**4.1.** Anche se l'art. 4 della Costituzione sancisce un impegno generico a carico dello Stato di perseguire una politica di pieno impiego per combattere la disoccupazione, non può considerarsi una norma meramente programmatica, ma è una norma immediatamente precettiva che giustifica l'intervento dello Stato nel sistema economico, allo scopo di raggiungere il livello di piena occupazione.

Pertanto, lo Stato di diritto deve favorire l'occupazione anche di quei docenti, che hanno gli stessi requisiti di inserimento nelle GaE a prescindere dal lasso temporale, perché concesso dalla legge.

Ragion per cui il D.M. n. 495/2016 era (ed è), anche sotto profilo, senza dubbio illegittimo.

**5.** Si era, infine, rilevato, che il D.M. 495/2016 risultasse illegittimo per carenza di motivazione.

**5.1.** E' opinione comune che la motivazione consti nell'esposizione dei motivi e dei presupposti sui quali si fonda il provvedimento amministrativo. Attraverso la motivazione, quindi, dovrebbe evincersi l'iter logico che ha portato all'adozione del provvedimento impugnato, consentendo di comprendere il modo in cui l'amministrazione ha svolto le funzioni e, soprattutto, soddisfacendo la fondamentale esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa.

**5.2.** La Legge n. 241 del 1990, all'art. 3, ha sancito l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, prescrivendo che questa debba indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione: i presupposti di fatto sono i supporti fattuali del provvedimento, ossia gli elementi ed i dati di fatto che siano stati oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dello stesso; le ragioni giuridiche, costituenti il nucleo della motivazione, sono le argomentazioni ed i ragionamenti giuridici posti alla base del ragionamento stesso.

**5.3.** Non vi era dubbio alcuno che, anche alla luce del citato parere del C.d.S., fosse necessario un'adequata motivazione soprattutto per il danno derivante ai docenti dall'esclusione dalle GAE, in considerazione del fatto che il MIUR resistente, non aveva mai riconosciuto ai ricorrenti la possibilità di essere inseriti nella graduatorie ad esaurimento di III fascia.

**5.4.** Il difetto di motivazione deve ritenersi uno dei vizi degli atti cui fa riferimento l'art.21 *octies* della legge 241/90, introdotto dalla legge 15/2005, poiché la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la

decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria: per presupposti di fatto si intendono gli elementi e i dati di fatto oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dello stesso, le ragioni giuridiche, costituenti il nucleo della motivazione, sono le argomentazioni giuridiche, i ragionamenti di supporto, che mancano del tutto nell'agire dell'amministrazione resistente, anche in ordine a chiarimenti che i ricorrenti avevano personalmente chiesto alla parte resistente, che a sua volta si era limitata semplicemente ad escluderli dalle graduatorie.

**6.** Il danno, poi, patito è di notevole portata, in ragione delle *chance* che ogni ricorrente ha visto ridursi in ordine alla possibile stabilizzazione e dunque acquisizione dell'agognato ruolo.

L'art. 2043 del codice civile stabilisce che “*Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*”. A tal proposito la sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1986, afferma che << L'art. 2043, correlato dell'art. 32 Cost. deve essere necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento non soltanto dei danni materiali in senso stretto, ma esclusi i danni morali subiettivi, di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana. Dalla correlazione tra gli artt. 2043 e 32 c.c. è posta una norma che, per volontà della Costituzione, non può limitare in alcun modo il risarcimento del danno biologico>>. La sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 5 marzo 2003, n. 3259, prevede che l'indennità risarcitoria deve essere commisurata alla retribuzione globale di fatto, quindi in essa devono essere inclusi anche i ratei delle mensilità aggiuntive annualmente corrisposte.

La P.A. resistente con il suo agire ha creato un grave danno ai ricorrenti e, pertanto, debbono quantificarlo nel preciso ammontare e risarcirlo nel più breve tempo possibile.

### ISTANZA DI SOSPENSIONE

Si rileva dai motivi esposti il *fumus boni juris* per la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, perché lesivi dell'interesse legittimo degli odierni appellanti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di III fascia, poiché pur avendone pieno diritto, per circa quindici anni il MIUR non ha mai considerato abilitante il titolo di studio da loro posseduto, pertanto con il presente ricorso si chiede a codesto Ecc.mo Collegio di riformare la sentenza gravata, rimediando alla grava violazione perpetrata dall'Amministrazione a danno degli appellanti medesimi.

Il *periculum in mora* si ricava dalla necessità di inserire ANCHE CON RISERVA nella graduatoria ad esaurimento gli appellanti, prima, ovvero indipendentemente, che il MIUR provveda alla sua elaborazione, posto il grave danno lavorativo derivante dalla perdita di *chance* a diventare docenti di ruolo, con esclusione dal settore dell'insegnamento, che in un periodo di grave crisi economica e di occupazione come quello attuale, si connota di ancor maggiore gravità, tale da configurarsi un danno grave ed irreparabile.

Si rammenta, al riguardo, che con ordinanza n. 5353/2015 di codesto On. Collegio, nonché con ordinanza n.1/2016 dell'Adunanza Plenaria, si è ritenuto sussistente il *periculum in mora* in relazione alla posizione di soggetti, che chiedevano la sospensione del decreto ministeriale di aggiornamento delle GAE e l'ammissione con riserva.

Quanto, poi, ai precedenti di giurisprudenza cautelare recenti, si segnalano le Ordinanze cautelari n.4087/2017 del 25.9.2017 e 4523 del 18 ottobre 2017, con le quali la Sezione Sesta di codesto On. Collegio, in accoglimento delle relative istanze, ha SOSPESO gli effetti del D.M. 495 del 22.6.2016 impugnato in primo grado, disponendo l'ammissione con riserva degli appellanti all'interno delle GAE.

Del resto, come sopra anticipato, ove non si giungesse all'inserimento immediato all'interno delle GAE, gli odierni appellanti perderebbero delle occasioni fondamentali per l'assunzione, dal momento che, con il trascorrere del tempo, le assunzioni successive all'esperimento delle operazioni di mobilità verranno tutte programmate ed espletate.

A ciò si aggiunge il fatto che il prossimo procedimento di aggiornamento verrà avviato ed esperito soltanto nei prossimi anni.

Pertanto, ove non si provvedesse nell'immediato a sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato ed all'ammissione con riserva all'interno delle GAE, gli odierni appellanti vedrebbero irrimediabilmente sfumate delle irripetibili occasioni per l'assunzione.

\*\*\*\*\*

Sulla base di quanto sopra, gli appellanti tutti, come sopra rapp.ti, difesi e dom.ti

### **CONCLUDONO**

perché l'On. Collegio adito, in accoglimento del ricorso di appello sopra spiegato, Voglia,

- in via preliminare, sospendere l'efficacia della sentenza gravata e del provvedimento impugnato nel giudizio di prime cure *in parte qua*, ammettendo con riserva nelle GAE di pertinenza gli appellanti, perché ognuno in possesso di valido titolo abilitante (diploma magistrale conseguito ante 2002);

- nel merito, riformare la sentenza gravata ed annullare il D.M. n. 495/2016, nella parte in cui il detto provvedimento non aveva previsto la possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento degli aspiranti che, come i ricorrenti, fossero stati in possesso del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno 2002, anche con effetto retroattivo.

- vinte le spese con attribuzione del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato versato.

Si deposita il presente atto, corredato dalla procura speciale rilasciata dagli appellanti, nonché copia della sentenza gravata, la nr. 9415/2017 e copia del ricorso di prime cure.

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Voglia l'Ecc. Consiglio di Stato adito disporre la trasmissione dal Tar Lazio – Roma del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento nr. 11841/2017.

ISTANZA EX ART. 41 E 52 C.P.A.

Voglia l'Ecc. Consiglio di Stato adito, ritenuto necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i contro interessati inseriti nelle graduatorie di cui si tratta, i quali, già parti del giudizio di prime cure, potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento dell'appello,

disporre

la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante la pubblicazione del relativo avviso sul sito WEB del MIUR.

DICHIARAZIONE AI SENSI ART. 9 LEGGE 488/99

Il sottoscritto avvocato dichiara che ai fini del contributo unificato di cui alla legge 488/99, il ricorso che precede concerne materia soggetta al pagamento del contributo dimezzato di €. 325,00, trattandosi di pubblico impiego.

Palma Campania, data dell'invio postale

***Avv. Angelo Coppola***